



## **Osservazioni artt. 29-31 del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 recante “*Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*”**

Facendo seguito alla comunicazione mail prot. 7219 del 20 marzo 2024 e in vista dell’incontro fissato per il 26 marzo, volto ad approfondire le disposizioni in materia di salute e sicurezza contenute nel Decreto Legge indicato in oggetto con un particolare focus agli articoli 29-31, con le presenti osservazioni si intende contribuire alla fase istruttoria di conversione del decreto.

\*\*\*

Nel condividere l’impianto complessivo del provvedimento, che mira a rafforzare il regime di verifica e sanzionatorio in materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro per contrastare l’atavico fenomeno degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali, riteniamo utile fornire alcune riflessioni su alcuni punti che potrebbero essere interessati da criticità interpretative e operative.

### **Art. 29 - Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare**

Una prima riflessione riguarda l’**art. 29 comma 2**, nella parte in cui modifica l’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, aggiungendo il comma 1-bis, che dispone che “*Al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto*».

Apprezziamo il fatto che tale disposizione introduce il concetto di “**contratto maggiormente applicato**” utilizzando un criterio più oggettivo, dinamico e più attinente alla realtà fattuale e ai precetti costituzionali, rispetto al concetto statico, astratto e mai codificato del “*contratto collettivo stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale*”. Inoltre, tale impostazione sembra ricalcare i recenti indirizzi della prassi amministrativa dell’INL sul tema.

Riteniamo, quindi, auspicabile anche un’attività legislativa di coordinamento di tale norma sugli appalti con altre norme, come ad esempio quelle legate alla fruizione dei benefici normativi e contributivi, che hanno una impostazione diversa.

Sempre con riferimento al comma 2, al fine di agevolare la verifica dei dati e l’individuazione del contratto maggiormente applicato, meglio specificare i concetti di settore e zona indicati nel Decreto in fase di conversione.

Una seconda riflessione riguarda l’inserimento del **nuovo articolo 27** nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che prevede l’introduzione di un **sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti**, al fine di rafforzare l’attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il cosiddetto meccanismo della patente a crediti, ad avviso di chi scrive, appare un ulteriore appesantimento burocratico che, peraltro, potrebbe non aver degli effetti reali nella prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Infatti, prevedere una lunga lista di documenti da presentare periodicamente, rappresenta una penalizzazione soprattutto per le piccole e medie imprese che già fanno molta fatica a reggere l’attuale carico burocratico che, invece andrebbe snellito e semplificato.



In subordine, qualora tale misura si ritenga indispensabile formuliamo di seguito alcuni rilievi critici.

**Sarebbe utile di eliminare alla lettera f) comma 1 dell'art. 27, il DURF (Documento Unico di Regolarità Fiscale) tra i documenti da presentare**, viste l'assoluta mancanza di attinenza di tale documento con la salute e sicurezza nonché le criticità che già determina nelle imprese l'attuale gestione di tale documento.

Con riferimento, invece, al **comma 4 dell'art. 27** del T.U. si chiede un chiarimento nella parte in cui lo stesso stabilisce che *“La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo”*.

**Riteniamo sia utile che venga meglio specificato cosa intenda la norma per “provvedimenti definitivi”**. Infatti questi ultimi potrebbero derivare da provvedimenti amministrativi, giuslavoristici (che sono immediatamente esecutivi già all'esito del primo grado di giudizio) e penali (che diventano esecutivi solo dopo il passaggio in giudicato), che hanno diverso carattere di esecutorietà e procedure differenti.

Proponiamo, inoltre, **con riferimento all'art. 27 comma 5**, prevedere quale ipotesi di sospensione cautelativa della patente l'avvenimento di episodi gravi (come infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale) ma solo quando configurino un'**ipotesi di recidiva**. **Ciò al fine evitare eccessive penalizzazioni** (la sospensione cautelativa infatti può avere una durata massima di 12 mesi che per una piccola impresa potrebbe comportare danni irreversibili) **e punire più gravemente chi commetta tali violazioni in via continuativa**.

Perplessità genera poi il **comma 7 dell'art. 27 del T.U.**, come disposto dall'art. 29, che dispone che *“7. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7”*.

Infatti, nel caso in cui poco prima dell'incidente avvenuto, il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti abbiano già ricevuto un'adeguata e specifica formazione in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ci si chiede che valore aggiunto, soprattutto in termini di prevenzione, possa avere ripetere pedissequamente i medesimi corsi. Sarebbe forse più opportuno legare il percorso formativo da adempiere per il recupero dei crediti alla reale violazione perpetrata dal soggetto nei confronti del quale è stata emanato il provvedimento di decurtazione.

Sulla questione di crediti riteniamo, invece, possa essere opportuno introdurre un meccanismo di acquisizione dei crediti, che possano quindi superare anche il limite massimo di 30 stabilito dal Decreto, nel caso in cui, per un determinato periodo, non si siano verificati infortuni in azienda. In tal modo **si potrebbero premiare e valorizzare le aziende virtuose che abbiano implementato e migliorato gli standard di sicurezza o investito nell'adeguamento e ammodernamento delle proprie attrezzature e dispositivi**.

Quanto al **comma 10 dell'art. 27**, stante l'attuale quadro di rappresentanza nel nostro ordinamento e in rispetto del principio costituzionalmente garantito del pluralismo sindacale, non si condivide la previsione che stabilisce la possibilità che *“le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative”*.

Tale previsione è quindi, ad avviso della scrivente, dovrebbe essere espunta dal testo di legge in sede di conversione.



# FederTerziario

Si ritiene poi che la disposizione di cui al **comma 11 del nuovo art. 27**, lì dove stabilisce che “*Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023*» possa creare disparità ed essere inefficace.

La qualificazione SOA è destinata, infatti, ad imprese di grandi dimensioni che eseguono lavori in appalto di importi elevati. Tale disposizione potrebbe essere, invece, modificata introducendo quale opportunità di esenzione l'adozione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001, **di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG)**.

Roma, 25/03/2024

Documento redatto dall'Ufficio Relazioni Industriali  
Responsabile Emanuela D'Aversa

## Federterziario

Sede Legale Via Cesare Beccaria, 16  
00196 Roma  
Tel.06/45436424  
C.F. 96349910586

federterziario.it  
linkedin.com/company/18317364  
youtube.com/c/federterziarioTV  
twitter.com/federterziario  
segreteria@federterziario.it  
info@pec.federterziario.it